

IL DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET ALLA PROVA DEL COVID-19

di *Anna Lucia Valvo* (*)

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Accesso a internet e diritti fondamentali. — 3. Profili di cittadinanza digitale. — 4. Diritto di accesso e alfabetizzazione informatica. — 5. Diritti fondamentali e virtuali. — 6. Conclusioni.

ABSTRACT: The current geo-cultural context, profoundly changed in the outcome of the pandemic from Covid-19, determines the need to guarantee a right of access to the internet for everyone. More than in the past, today the transmission of knowledge and the circulation of knowledge require computer technology to achieve a desirable development not only economic but also moral, cultural and social. In this context, the rights and duties of citizens must be rewritten in light of the changes that highlight an increasingly technologized world but in which the right of access to the internet is not guaranteed.

KEY-WORDS: Internet; diritto di accesso; alfabetizzazione informatica; diritti virtuali.

1. Introduzione.

La pandemia che ha colpito il mondo a livello globale da metà febbraio 2020 ha reso necessario un più frequente ricorso alla *rete* e ha riportato alla ribalta la questione, mai sopita, del diritto di accesso ad Internet ⁽¹⁾.

Grazie alla *rete* molti hanno potuto lavorare da casa e gli studenti di ogni ordine e grado hanno potuto continuare a seguire le lezioni *online*. Altri hanno assunto informazioni, guardato film, visitato musei, « partecipato » a webinar, ecc.

Dunque, oggi più che in passato la trasmissione della conoscenza e la circolazione del sapere necessitano della tecnologia informatica ai fini della

(*) Professore Ordinario di Diritto dell'Unione europea nella Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università « Kore » di Enna, Avvocato del Foro di Roma (annavalvo@virgilio.it).

⁽¹⁾ Cfr. PIETRANGELO, *Accesso a Internet: un diritto ancora diseguale? Aggiornamenti e ripensamenti*, in ALLEGRI- D'IPPOLITO (a cura di), *Accesso a internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, Roma, 2017, p. 25-44.

realizzazione di uno sviluppo non solo economico ma anche morale, sociale e culturale della società.

In tale contesto alcuni diritti e doveri dei cittadini dovrebbero essere riscritti e reinterpretati alla luce degli incessanti e contraddittori mutamenti che segnano il passo di un « ambiente » sempre più tecnologizzato in cui il diritto di accesso ad Internet non è così scontato come dovrebbe essere (2).

In altri termini, nell'attuale contesto geo-culturale, oggi profondamente mutato all'esito della detta pandemia da Covid-19, l'esigenza di garantire un diritto di accesso alla portata di tutti rimane immutata.

2. Accesso a internet e diritti fondamentali.

Nella società delle tecnologie (e delle pandemie, vere o presunte tali) diventa sempre più urgente la necessità di affrontare il discorso sul diritto all'accesso ad internet da considerare alla stregua di un diritto fondamentale che, come tale, deve essere tutelato e garantito anche alla luce delle diversità culturali e dei diversi rimedi predisposti dalle differenti tradizioni giuridiche dei vari Stati membri della Comunità internazionale.

Nell'epoca globale, se da un canto si avverte sempre più prepotentemente l'esigenza di un generale sviluppo economico e di condizioni di stabilità all'interno degli Stati, dall'altro si avverte la necessità di individuare nuove teorie sui diritti umani (3) parallelamente al bisogno di codificazione ed effettiva protezione di nuovi (4) (e più adatti ai tempi) diritti e libertà fondamentali.

L'attuale scenario, in altri termini, rende necessaria una riflessione, per quanto ora interessa, sulla situazione e sui possibili, futuri risvolti della tecnologia e del mondo virtuale non soltanto nelle diverse dimensioni istituzionali, nelle nuove forme di distribuzione dei poteri oltre che nelle nuove e rudimentali forme di democrazia (5) e di gestione del potere politico,

(2) Cfr. ALLEGRI, *Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet (o al ciber spazio?)*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2016, p. 1-31.

(3) Cfr. LIMA (a cura di), *Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais*, Rio de Janeiro, 2004.

(4) Cfr. COSTANZO, *Osservazioni sparse su nodi, legami e regole su internet*, in PASSAGLIA, POLETTI (a cura di), *Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole A trent'anni dalla nascita di internet e a venticinque anni dalla nascita del web*, Atti del Convegno Pisa, 7-8 ottobre 2016, Pisa, 2017, p. 17-31.

(5) Cfr. VALVO, *Democrazia in rete*, in PITTELLA, CATERINI (a cura di), *Per un socialismo liberale europeo*, Pisa, 2020, p. 45-51.

ma anche nella vita del cittadino rispetto al quale la negazione dei diritti fa da contraltare al loro riconoscimento e alla loro codificazione ⁽⁶⁾.

In un contesto in cui i diritti umani hanno ben poco di universale, è facilmente intuibile come il « diritto alla rete » possa costituire una prima tipologia di diritto e libertà fondamentale di portata autenticamente universale che in futuro possa condurre al superamento di quella « globalizzazione dei mercati » i cui effetti nefasti sono sotto gli occhi di tutti, e all'affermazione della « globalizzazione dei diritti ».

La storia e le forze aggressive che continuamente si oppongono ad una effettiva realizzazione dei diritti umani, di vecchia o di nuova generazione dimostrano la volontà di predominio degli uomini su altri uomini ed una inaccettabile arretratezza culturale che, nei fatti, determina l'impune disconoscimento e la violazione di irrinunciabili diritti fondamentali in ossequio ad improbabili logiche di mercato dinanzi alle quali tutto passa in secondo piano.

Ma la strada è ormai segnata da nuovi e dilatati scenari spazio-temporali in cui diritti vecchi e nuovi si intersecano in una dimensione contraddittoria e conflittuale ed è all'interno di questa dimensione che il legislatore deve muoversi per riconoscere e garantire le nuove libertà e i nuovi diritti del *mondo* attuale.

3. Profili di cittadinanza digitale.

Benché la nuova realtà post-globale produca reazioni e sentimenti contraddittori, nessuno può negare come l'innovazione tecnologica e la « cybernetizzazione » degli scambi di informazioni e dei rapporti culturali sia da valutare più sul piano delle conseguenze positive che su quello delle implicazioni negative.

Internet è uno strumento potenzialmente notevole in termini di accesso alla conoscenza ⁽⁷⁾ e di diffusione della libertà di espressione ed è destinato a produrre ulteriori conseguenze anche sotto il profilo del riconoscimento di

⁽⁶⁾ Si veda, in proposito, RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, il quale, con la consueta efficacia, a p. 4 rileva come « ... i diritti parlano, sono lo specchio e la misura dell'ingiustizia... Solo perché sappiamo che vi è un diritto violato possiamo denunciarne la violazione, svelare l'ipocrisia di chi lo proclama sulla carta e lo nega nei fatti, far coincidere la negazione con l'oppressione, agire perché alle parole corrispondano le realizzazioni ».

⁽⁷⁾ In argomento si veda Gallino, che giunge a definire la conoscenza alla stregua di un « bene pubblico globale » in GALLINO, *Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici*, Torino, 2007.

nuovi diritti e libertà fondamentali della persona, come anche espressamente previsto nella *Carta* dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽⁸⁾.

In proposito, si ricorda che l'esigenza di elaborare una *Carta* dei diritti fondamentali per conferire una maggiore legittimità al processo di integrazione europea affonda le radici nel Consiglio europeo di Colonia del 1999 in occasione del quale si affermava la necessità di codificare in una *Carta* i diritti fondamentali ⁽⁹⁾.

Nonostante l'intenso dibattito dottrinale che in passato si è svolto in merito alla sua ambigua natura giuridica, la *Carta* dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata oggi un sicuro punto di riferimento del processo di integrazione europea e della individuazione dei principi che stanno alla base della sua legittimazione e del suo funzionamento. In altri termini, la *Carta* dei diritti funge da argine di un certo atteggiamento, per così dire, apologetico della dimensione economica e libero-concorrenziale dell'Unione europea, e afferma l'importanza dei diritti fondamentali come necessaria preconditione del processo democratico europeo oltre che come criterio di legittimazione del processo di integrazione.

In essa è dato individuare un riferimento al necessario rafforzamento dei diritti e delle libertà fondamentali anche alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici; alla luce, dunque, delle ineludibili conseguenze dello sviluppo della realtà virtuale.

La *Carta* dei diritti UE, dunque, coglie in pieno il rilievo assunto dalla collettività globale e le opportunità che offre la realtà virtuale.

Per cogliere il senso della realtà virtuale e degli spazi di libertà e opportunità che possono essere offerti dalla *rete*, occorre considerare internet (il suo utilizzo) alla stregua di un diritto autonomo di ultima genera-

⁽⁸⁾ La *Carta* dei diritti, entrata in vigore nel 2009 in occasione dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona per il tramite dell'art. 6 che ne riconosce « lo stesso valore giuridico dei Trattati », prende atto della necessità di un rafforzamento dei diritti e delle libertà fondamentali in relazione alla loro diffusione nell'ambito della realtà virtuale e nel suo *Preambolo* viene affermata la necessità di « rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una *Carta*... ». Sulla *Carta* dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si veda, in particolare, VILLANI, *I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e progetto di Costituzione europea*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, Vol. 9, n. 1, 2004, p. 73-116; PANEBIANCO, *La Carta europea dei diritti nel soft law costituzionale*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, Vol. 40, n. 4, 2001, p. 663-681; PARMAR, *International Human Rights and the EU Charter*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, Vol. 8, n. 4, 2001, p. 351-370.

⁽⁹⁾ In proposito, si veda VALVO, *Istituzioni di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2019, p. 337 e ss.

zione ⁽¹⁰⁾ che precede e sta alla base di tutti i nuovi diritti, collettivi ed individuali, che discendono e trovano una loro ragion d'essere in funzione del suo sempre maggiore utilizzo e in ragione della sua incidenza, così come anche delle altre tecnologie legate alla comunicazione, in termini di trasformazione della società e della creazione di un nuovo spazio pubblico ⁽¹¹⁾.

Fra questi, uno dei più importanti potrebbe essere individuato in un inedito diritto di cittadinanza *digitale* che accompagni in ogni dove l'individuo, che è virtuale e reale nello stesso tempo e che prescindendo dagli usuali criteri di appartenenza ad un determinato territorio, ad una Nazione, a comuni radici linguistiche ed identitarie e che, in quanto tale, risulti intrinsecamente rivolto a finalità definitivamente inclusive, se pur nei *limiti* dello spazio virtuale, di quello spazio senza territorio all'interno del quale i cittadini possono sviluppare nuove ed inedite identità ⁽¹²⁾.

In altri termini, in un diritto ad una *e-cittadinanza* che tragga il suo fondamento da modelli organizzativi differenti da quelli tradizionali ⁽¹³⁾ specificamente basati sui linguaggi e sui comportamenti che derivano dall'uso indiscriminato di internet ⁽¹⁴⁾.

Indubbiamente il significato dell'esser cittadini è oggi, forse più che in passato, tutt'altro che univoco e le interferenze e la fragilità della modernità hanno reso il concetto oltremodo enigmatico e conflittuale ⁽¹⁵⁾.

Indissolubilmente legato all'idea di democrazia e ai principi di libertà e uguaglianza che da essa traggono la linfa e la ragion d'essere, il concetto di cittadinanza ha assunto di recente una posizione cruciale nel dibattito giuridico come anche in quello politico segnando il passo, in termini di discontinuità, di quel che storicamente è stato il concetto di cittadinanza

⁽¹⁰⁾ In proposito, si veda PADOVANI-MUSIANI-PAVAN, *Diritti umani nell'età digitale: concetti in evoluzione e norme emergenti nel contesto trans-nazionale*, in *Politica del diritto*, Vol. 6, n. 3, 2010, p. 391-418.

⁽¹¹⁾ Si veda INNERARITY, *Il nuovo spazio pubblico*, Roma, 2008.

⁽¹²⁾ Cfr. SCHMIDT-COHEN, *La nuova era digitale. La sfida del futuro per cittadini, imprese e nazioni*, Trebaseleghe, 2013.

⁽¹³⁾ Come osserva RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 1997, p. 3, « È l'intera società che, giorno dopo giorno, si scopre continuamente mutata. E con essa cambiano senso diritti e linguaggi, i modi stessi della costruzione della personalità ».

⁽¹⁴⁾ Come anche osserva NIGER, *Internet, democrazia e valori costituzionali*, in *Astrid Rassegna*, Vol. 153, n. 4, 2012, p. 2, « Internet si pone anche come luogo di costruzione della cittadinanza, come spazio pubblico dove l'utente costruisce la propria dimensione di cittadino, partecipando a dibattiti elettronici e disponendo di informazioni sulle scelte politiche e sui programmi dei partiti ».

⁽¹⁵⁾ Si vedano, in proposito, le interessanti considerazioni di BALIBAR, *Cittadinanza*, Torino, 2012.

come *status* politico che si ridefinisce di volta in volta nell'ambito delle norme che regolano l'appartenenza ad una determinata comunità politica ⁽¹⁶⁾.

I profondi mutamenti delle relazioni internazionali tra gli Stati e tra gli individui e gli Stati hanno reso ancor più problematica la dinamica inclusiva ed esclusiva verso chi, pur vivendo in un determinato Stato-nazione, non per questo ne è necessariamente cittadino e sotto tale specifico profilo sarebbe auspicabile il riconoscimento, se non di un vero e proprio *status* di cittadinanza, di un diritto alla cittadinanza virtuale disancorato dalla appartenenza ad una determinata comunità statale e dal quale far discendere altri diritti ⁽¹⁷⁾, uguali per tutti e paralleli a quelli costituzionalmente garantiti a prescindere dalla appartenenza a questo o a quel determinato Stato nazionale.

Sotto tale specifico profilo, internet, e la dimensione virtuale che ne è derivata, può rappresentare la fucina all'interno della quale elaborare nuove forme di democrazia e di responsabilità collettive, e nuove e differenti forme di partecipazione alla vita politica in virtù delle aumentate possibilità del libero accesso alla *rete* e allo scambio di informazioni.

4. Diritto di accesso e alfabetizzazione informatica.

In tale ottica appare evidente come il processo di creazione e di diffusione di « cyberdiritti », così come l'uso dei nuovi strumenti di comunicazione e di interscambio culturale e di conoscenza, devono essere accompagnati da un parallelo e adeguato grado di istruzione (nel senso di *alfabetizzazione informatica* ⁽¹⁸⁾) e di « addestramento » all'uso dei detti strumenti proprio allo scopo di ottenere la eliminazione di quei confini e di quelle barriere che sono produttive, in estrema sintesi, di quel discrimine dell'esclu-

⁽¹⁶⁾ In proposito, si veda SINAGRA, *La cittadinanza nella evoluzione del diritto interno, del diritto internazionale e del diritto comunitario*, in LANCHESTER, SERRA (a cura di) « *Et si Omnes...* ». *Scritti in onore di Francesco Mercadante*, Milano, 2008, p. 843 e ss.

⁽¹⁷⁾ Alla creazione di nuovi diritti, ovviamente, deve corrispondere il bilanciamento di altrettanti doveri essendo astrattamente inconcepibile l'idea di una sorta di anarchismo virtuale nell'ambito del quale tutto è concesso e nulla è dovuto. Come anche viene affermato nel *Preambolo* della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, « ... il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future ».

⁽¹⁸⁾ In proposito, si veda ancora NIGER, *op. cit.*, che a p. 2 osserva che « Per realizzare questa sorta di democrazia continua occorre anche lavorare per dar vita ad un processo di alfabetizzazione informatica sempre più massiccia, gli ostacoli, infatti, di ordine economico e tecnico acuiscono enormemente le discriminazioni già esistenti per censo, razza ed istruzione; per un uso democratico di internet occorre evitare la creazione di una società censitaria... ».

sione e delle nuove e antiche disuguaglianze al superamento delle quali la società virtuale è (o dovrebbe essere) implicitamente diretta ⁽¹⁹⁾.

In questa direzione, dunque, se è vero che « *l'equità non solo delle opportunità economiche, ma anche di quelle culturali può avere un'importanza profondissima in un pianeta globalizzato* » ⁽²⁰⁾, è altrettanto vero che la sfida deve riguardare non solo il piano economico e quello culturale ma deve riguardare anche la scienza giuridica che non può e non deve rimanere estranea all'analisi e alla regolamentazione della realtà virtuale che offre numerosi spunti di riflessione per lo studioso del diritto internazionale, in generale, e del diritto europeo, in particolare.

I profondi mutamenti cui è stata sottoposta la società e le trasformazioni subite dalla tradizionale organizzazione economica e sociale, politica e culturale in funzione della rivoluzione tecnologica, rende necessaria, come detto, una reinterpretazione di alcuni tradizionali diritti e la riconsiderazione di internet e del libero accesso alla *rete* alla luce del nuovo spazio giuridico globale ⁽²¹⁾ cui ha dato luogo la rivoluzione informatica.

Garantire il libero accesso alla cultura e al sapere, consentire a tutti la libertà di espressione sono gli ineludibili presupposti dai quali partire per colmare quello che potrebbe essere definito un « divario digitale » e per giungere ad un'efficace protezione del diritto di accesso ad internet senza, tuttavia, trascurare la necessità di affrontare e combattere l'illegalità che può dilagare (e dilaga) tramite l'uso delle tecnologie informatiche.

5. Diritti fondamentali e virtuali.

La normativa europea in materia di libero accesso al *web*, di neutralità della rete, di alfabetizzazione digitale e, più in generale, in materia di digitalizzazione della società, sembra diretta alla promozione dell'inclusione delle diverse culture e al rafforzamento di quel pluralismo che è intrinseco alla società europea; in altri termini, la detta normativa è diretta anche ad una realizzazione concreta di quelli che sono i valori fondanti dell'Unione come

⁽¹⁹⁾ Cfr. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, che a p. 201 rileva come « Il possesso della dimensione tecnologica parte dall'alfabetizzazione e approda alla ricostruzione delle procedure democratiche ».

⁽²⁰⁾ Cfr. SEN, *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Milano, 1999, p. 241.

⁽²¹⁾ In argomento, si veda CASSESE, *Lo spazio giuridico globale*, Roma-Bari, 2003.

definiti nell'art. 2 del Trattato sull'Unione europea nella versione di Lisbona ⁽²²⁾.

Le Istituzioni europee dimostrano dunque grande attenzione verso la rivoluzione informatica e verso i mutamenti dei tradizionali equilibri sociali da questa prodotti e, quanto meno sotto questo specifico profilo, dimostrano lungimiranza e volontà di confrontarsi con i nuovi e complessi problemi che derivano dalla società post-globale, dando la sensazione di volerne sfruttare in pieno i risvolti positivi in termini di integrazione giuridica, politica e culturale.

Nondimeno, l'orizzonte giuridico di internet ⁽²³⁾ si sta estendendo con sempre maggiore incidenza verso tutti i settori del diritto il quale sta subendo un processo di trasformazione che, a sua volta, è direttamente riconducibile allo sviluppo della tecnologia e all'influenza di questa nello svolgimento dei rapporti fra gli individui e fra questi e i pubblici poteri.

L'attenzione, dunque, deve essere rivolta ai nuovi diritti e alle nuove forme di estrinsecazione di diritti già *codificati*, nell'epoca della democrazia post-globalizzata ⁽²⁴⁾.

Il diritto di accesso ad Internet va sempre più configurandosi (quanto meno a livello teorico) come un diritto umano di ultima generazione che produce anche un nuovo modo di manifestarsi di diritti e libertà fondamentali già garantiti e protetti dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri e, sotto questo specifico profilo, i nuovi diritti e le nuove libertà « virtuali » potrebbero già essere tutelati alla luce di una differente interpretazione delle vigenti norme costituzionali ⁽²⁵⁾.

Tuttavia, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali connessi all'uso delle nuove tecnologie non può essere inquadrata entro i confini delle norme costituzionali degli Stati nazionali ma necessita di un intervento a livello di Unione europea che possa regolare e risolvere in maniera uniforme i pro-

⁽²²⁾ Si veda il Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

⁽²³⁾ Si veda, in argomento, FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'Internet*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Vol. 16, n. 2, 2000, p. 271-280.

⁽²⁴⁾ Per una differente visione, si veda FORMENTI, *Cybersoviet. Utopie democratiche e nuovi media*, Milano, 2008.

⁽²⁵⁾ Cfr. FROSINI, *Liberté Egalité Internet* (II Ed.), Napoli, 2019.

blemi giuridici connessi alla diffusione e all'uso delle tecnologie informatiche ⁽²⁶⁾.

Nell'ottica appena delineata, occorre considerare l'accesso alla tecnologia non più come un bisogno individuale, ma occorre considerarlo come un diritto universale garantito a livello nazionale ed europeo (oltre che a livello internazionale più in generale) ai fini della riduzione, se non eliminazione, di quella esclusione sociale che per certi aspetti può esser determinata dall'analfabetizzazione digitale e dal *digitaldivide*, ovvero dal divario ancora esistente rispetto all'accesso e all'utilizzo delle tecnologie nella società dell'informazione e della comunicazione ⁽²⁷⁾.

Ai fini del raggiungimento dell'uguaglianza digitale e ai fini, dunque, di quella che potremmo definire una sorta di democrazia *digitale* ⁽²⁸⁾, occorre procedere con l'adozione di misure concrete e di atti normativi diretti alla effettiva garanzia e tutela di quei diritti virtuali di ultima generazione che non conoscono e non vogliono conoscere limiti e che, sotto il profilo teorico e meramente enunciativo, sono riconosciuti anche a livello europeo ⁽²⁹⁾.

Fra questi, uno dei più importanti è sicuramente il diritto alla conoscenza, un diritto senza confini spaziali e territoriali intimamente connesso alla realtà virtuale e al nuovo spazio pubblico dove chiunque ha la possibilità di esprimere le proprie opinioni, di esercitare il diritto di critica, di acquisire informazioni e manifestare le proprie idee e, da ultimo ma non per ultimo, di acquisire conoscenza ⁽³⁰⁾.

La conoscenza, in particolare nell'epoca post-globalizzata, non è soltanto la condizione necessaria per la prevenzione di conflitti e per assicurare situazioni di stabilità politica ma è anche la preconditione per assicurare quel rispetto della dignità umana, quella libertà, quella democrazia e quell'uguaglianza di cui ai valori su cui si fonda l'Unione europea ed enunciati nel citato art. 2 del Trattato sull'Unione europea.

⁽²⁶⁾ Cfr. DELLA CANANEA, *Al di là dei confini statuali. Principi di diritto pubblico globale*, Bologna, 2009.

⁽²⁷⁾ Cfr., in argomento, SARTORI, *Il divario digitale*, Bologna, 2006.

⁽²⁸⁾ Per una visione nettamente critica del fenomeno, cfr. FORMENTI, *Se questa è democrazia. Paradossi politico-culturali dell'era digitale*, San Cesario (Lecce), 2009.

⁽²⁹⁾ In argomento si veda PAPA, *Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell'accesso alle tecnologie digitali*, in *federalismi.it*, n. 12, 2008, che, a p. 16, sottolinea l'importanza del processo di alfabetizzazione informatica ai fini dell'acquisizione « da parte di quanti più soggetti possibili delle competenze necessarie per l'accesso e la fruizione delle nuove forme di comunicazione e informazione, innestando al tempo stesso nell'intero sistema di istruzione dei contenuti nuovi, legati alle nuove forme di informazione e comunicazione e quindi basata sulla conoscenza e sull'utilizzo delle nuove tecnologie ».

⁽³⁰⁾ Cfr. PAPA (a cura di), *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2018.

Nondimeno, si ritiene che il diritto alla conoscenza debba essere disancorato dalla logica idolatrica del mercato i cui effetti nefasti sono sotto gli occhi di tutti ⁽³¹⁾, e bisogna fare in modo che i processi legati alla globalizzazione producano un minor divario (non solamente digitale) e un più accettabile livello di disparità sociali, intervenendo non soltanto con i tradizionali strumenti rappresentati da garanzie in termini di sicurezza sociale e da aiuti economici ma anche tramite un più facile accesso da parte di tutti alle innovazioni tecnologiche e alla conoscenza ⁽³²⁾.

In quest'ottica, pur ritenendo opportuno distinguere fra conoscenza e possesso di informazioni ed evidenziando una necessaria differenza fra società della conoscenza e società dell'informazione, non può tuttavia discostarsi come l'informazione sia di fatto il necessario presupposto e la condizione preliminare per giungere, poi, ad una più approfondita conoscenza delle questioni verso le quali il cittadino mostri un interesse particolare ⁽³³⁾.

L'informazione, la cultura e la conoscenza, sono elementi di cui i diritti e le libertà fondamentali non possono fare a meno. La mancanza di informazione (si pensi a chi « trovandosi in qualsiasi pur minima o remota parte della società » non ha facilità di reperire notizie), non fa altro che precludere definitivamente il successivo passaggio alla conoscenza, alla partecipazione e, in alcuni casi, anche alla vita politica del proprio Paese e alle nuove forme di organizzazione sociale.

Consentire a tutti di accedere liberamente alla *rete* e porsi in una logica dell'accesso ad internet con la sua conseguente configurazione come diritto autonomo, può condurre ad una rivoluzione sociale e, sotto molteplici aspetti, ad una rivoluzione del mercato del lavoro ⁽³⁴⁾ anche in funzione delle nuove opportunità che si creano all'interno di quella che potrebbe essere

⁽³¹⁾ Nel senso prospettato si veda RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, che a p. 131, a proposito del diritto alla conoscenza e a quel che questo comporta in termini di uguaglianza per i cittadini, sostiene che « questo diviene più difficile, se non impossibile, se la conoscenza viene recintata, affidata alla pura logica di mercato, imprigionata da meccanismi di esclusione, che ne disconoscono la vera natura e così mortificano un'ascesa che ha fatto della conoscenza in rete il più evidente dei beni comuni ».

⁽³²⁾ Cfr. CARETTI-CARDONE, *Diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era della convergenza*, Bologna, 2019.

⁽³³⁾ Cfr., in questo senso, PAPA, *Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell'accesso alle tecnologie digitali*, che a p. 16 afferma che « In questo contesto, l'alfabetizzazione informatica assume (o almeno è potenzialmente in grado di assumere) il ruolo di strumento mediante il quale accedere a nuove forme di conoscenza, di informazione ma anche di approfondimento e di ricerca, diversi e solo in parte sostituibili da quelli tradizionali ».

⁽³⁴⁾ Cfr. RIFKIN, *La fine del lavoro, il declino della forza lavoro globale e l'avvento dell'era post mercato*, Milano, 2002; GORZ, *L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, Torino, 2003.

considerata un'economia dell'informazione in *rete* ⁽³⁵⁾ in un'ottica del tutto svincolata dalla logica del mercato e più orientata verso la salvaguardia dei diritti sociali dei cittadini *europei*, e non.

6. Conclusioni.

Nel mondo post-globalizzato e delle interconnessioni, il problema della conoscenza e della sua diffusione non può essere considerato soltanto secondo una prospettiva meramente utilitaristica e sotto il profilo della crescita economica, come spesso sembra fare l'Unione europea, ma va affrontato anche sotto il profilo del rispetto di quei diritti e libertà fondamentali che hanno un costo effettivo per la società: i diritti sociali, appunto ⁽³⁶⁾.

Ad una attenta analisi, benché il livello di attenzione in materia di TCI da parte dell'Unione europea sia abbastanza significativo, in realtà la *legislazione* in materia di diritti « digitali » è strutturata più in termini di mercato e concorrenza ⁽³⁷⁾ che non in termini di democrazia e di diritti della persona.

Tuttavia, oggi la legittimazione sociale della tecnologia non può essere rimessa soltanto all'imperativo della concorrenza e alla logica violenta del mercato e dell'efficienza economica, ma occorre dare priorità ai diritti sociali ed economici, anche tramite il libero accesso ad internet che, nelle sue varie configurazioni, può essere considerato esso stesso un diritto sociale ⁽³⁸⁾.

Internet può diventare un vero strumento di eguaglianza e di pacificazione sociale andando ben oltre le enunciazioni di cui all'art. 2, par. 3, del Trattato di Lisbona in base al quale « *L'Unione... si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato...* ».

⁽³⁵⁾ Cfr., in proposito, BENKLER, *La ricchezza delle reti. La produzione sociale trasforma il mercato e aumenta la libertà*, Milano, 2007.

⁽³⁶⁾ Cfr. RULLANI, *Economia della conoscenza. Creatività e valore nel capitalismo delle reti*, Roma, 2004.

⁽³⁷⁾ A partire dal *Piano d'azione e-Europe 2002* (COM (2001) 140 def.), l'azione della UE è stata rivolta alla realizzazione di un accesso più economico, rapido e sicuro a internet e alla definizione di una politica di investimento nelle risorse umane e nella formazione per incrementare la partecipazione di tutti all'economia della conoscenza.

⁽³⁸⁾ Sotto questo profilo, si veda PAPA, *Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell'accesso alle tecnologie digitali*, che a p. 20, molto opportunamente rileva come non appaia improprio « operando un parallelismo con scelte politiche che sono state compiute nel xx secolo, ritenere che il diritto all'uguaglianza informatica possa essere paragonato all'istruzione obbligatoria voluta dal Costituente proprio per creare le basi per un armonico sviluppo del Paese, nel quale i cittadini potessero avere gli strumenti per concorrere in modo consapevole alla crescita sociale, economica, culturale dell'intera comunità ».

L'espressione « economia sociale di mercato », pur nello sforzo di dare ad essa un significato credibile o di scorgere in essa un autonomo e concreto profilo di differente scelta di sistema economico, è rappresentativa non tanto di una intrinseca contraddittorietà, quanto soprattutto di una oggettiva impossibilità: l'economia o è sociale o è di mercato; il sistema economico o tiene in conto l'esigenza del profitto dell'impresa o tiene in conto le ragioni e i diritti del lavoro e dei lavoratori.

Ovviamente, la qualificazione di internet come di un diritto sociale postula a sua volta l'assunzione di decisioni politiche finalisticamente orientate verso un'alfabetizzazione digitale collettiva diretta alla eliminazione (o riduzione) di tutti quei fattori che producono disparità e disuguaglianza, anche in considerazione del fatto che alfabetizzazione digitale non significa immediatamente e direttamente progresso sociale e superamento del divario sociale che caratterizza l'epoca post-globale in misura maggiore che le epoche precedenti ⁽³⁹⁾.

⁽³⁹⁾ Cfr. RODOTÀ, *Tecnopolitica.*, che a p. 92 sostiene che « Alfabetizzazione deve significare anche possibilità di comprendere il senso e la portata sociale delle nuove tecnologie, per avere nei loro confronti capacità critiche e non cadere nella facile identificazione tra innovazione tecnologica e progresso sociale ».